

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3654 di venerdì 06 novembre 2015

Interpello: è obbligatorio accettare la delega di funzioni?

Un interpello risponde ad un quesito relativo all'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008. La persona che il datore di lavoro designa come delegato può non accettare la delega?

Roma, 6 Nov ? La **delega di funzioni** è l'atto organizzativo con il quale un datore di lavoro delegante, laddove vi siano specifici requisiti, trasferisce ad un altro soggetto poteri e doveri che originariamente gravano su di lui. Un atto che ha trovato espresso riconoscimento normativo nell'articolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che è stato poi modificato ? a dimostrazione della delicatezza e importanza del tema ? dal D.Lgs. 106/2009.

Un tema delicato anche perché - come ricorda l'avvocato Rolando Dubini in uno dei suoi tanti articoli sulla delega di funzioni - questo atto "permette una deresponsabilizzazione dei soggetti obbligati *ex lege*, qualora conferiscano poteri effettivi al delegato e vigilino sull'adempimento degli obblighi di cui in delega". Con il D. Lgs. n. 81/2008 si è trovato "il 'giusto mezzo' tra la necessità del datore di lavoro di delegare compiti particolarmente onerosi (specie nelle realtà aziendali più ampie e /o complesse) e l'esigenza di porre un freno al ricorso smodato e elusivo all'istituto".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS15] ?#>

Che riguardo a questa forma di delega rimangono ancora alcuni aspetti da chiarire, lo si era già compreso con l'intervento della **Commissione per gli interpelli**, prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, in risposta ad un interpello del 2014 - Interpello n. 11/2014 con risposta dell'11 luglio 2014 ? sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.

Tuttavia un altro chiarimento è stato fornito, con un recente interpello, su un aspetto particolare e specifico della delega: l'accettazione da parte del delegato. **La persona che il datore di lavoro designa come delegato può rifiutare la delega?**

Stiamo parlando dell'**Interpello n. 7/2015 del 2 novembre 2015** che ha per oggetto la "**risposta al quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008**" e che nasce da un quesito, un'istanza di interpello avanzata dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco.

L'Unione Sindacale di Base ha chiesto il parere della Commissione per sapere "*se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega*".

Al riguardo la Commissione premette che l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che '*la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa*' è ammessa con specifici limiti e condizioni.

Riportiamo l'intero articolo 16, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 (modifica del comma 3 e aggiunta del comma 3-bis):

Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Veniamo alle **indicazioni e risposte** della Commissione Interpelli.

La Commissione segnala innanzitutto che l'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 "prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate".

Tuttavia perché la delega sia efficace "è necessario che abbia **tutte le caratteristiche** previste dal citato articolo 16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate".

E tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, il legislatore "ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega 'sia accettata dal delegato per iscritto', elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che **implica la possibilità di una non accettazione della stessa**".

Dunque, in conclusione, la Commissione indica che non c'è l'obbligo di accettazione della delega di funzioni da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro: il soggetto delegato può rifiutare la delega.

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 7/2015 con risposta del 2 novembre 2015 ad un quesito dell'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ? Prot. 37/0018528 /MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it